

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3287 del 15/07/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA NATURAL SALUMI SRL NEL COMUNE DI ARGENTA - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3390 del 15/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quindici LUGLIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 10717/2020/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società “Natural Salumi s.r.l.” con sede legale e stabilimento nel Comune di Argenta, località San Biagio, via Buriona n. 2/A - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell’attività di lavorazione e trasformazione carni suine, autorizzata con atto A.U.A. n. 4731 del 17.09.2018

## LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 26.03.2020, trasmessa dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed assunta al P.G. di ARPAE il 01.04.2020 con il n. 49505, presentata al S.U.A.P. dell'Unione **pratica n. 213/2020** (registrata al prot. n. 7247/20) dalla Società “Natural Salumi s.r.l.”, nella persona di Sabrina Ravaglia in qualità di Legale Rappresentante, sede legale e stabilimento nel Comune di Argenta, località San Biagio, via Buriona n. 2/A, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell’attività di lavorazione e trasformazione carni suine, autorizzata con atto A.U.A. n. 4731 del 17.09.2018, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “Natural Salumi s.r.l.” per la modifica sostanziale dell’attività, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale (scarichi idrici) autorizzate con l’AUA su citata;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
  - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - la L.R. n. 5/06;
  - la L.R. 21/2012;
  - la L. 447/95
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
  - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
  - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l’Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 4731 del 17.09.2018, adottato da ArpaE SAC Ferrara e rilasciato dal S.U.A.P. dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie:
- Preso atto che la modifica richiesta nella suddetta istanza consiste nella variazione del limite massimo allo scarico per il parametro “cloruri”;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell’atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate

integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;

- Vista la comunicazione della Società “Natural Salumi s.r.l.”, trasmessa via email ad ArpaE in data 12.09.2018, nella quale si conferma che la potenza totale degli impianti installati presso lo stabilimento è inferiore ad 1 MW, trattandosi di caldaie murali per la produzione di aria calda necessaria all'asciugatura dei salumi;
- Preso atto che la suddetta istanza di modifica comporta esclusivamente la deroga del valore limite di scarico per il parametro cloruri, pertanto non comporta modifiche agli altri titoli abilitativi;
- Vista la dichiarazione della Società “Natural Salumi s.r.l.” di assenza di sostanze pericolose, allegata alla suddetta istanza;
- Visto il Parere della società HERA S.p.A. relativo allo scarico in pubblica fognatura, espresso con nota prot. n. 48351 del 08.06.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 82122 del 08.06.2020);
- Visto il Parere favorevole condizionato del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, espresso con nota datata 16.06.2020 e trasmesso dal S.U.A.P. in data 17.06.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 87420 del 17.06.2020) riguardante lo scarico ed il rumore;
- Considerato che le emissioni E1, E2 ed E3, indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “C”- Eatm, non necessitano di autorizzazione in quanto provenienti da impianti di combustione alimentati a gas metano con una potenza termica nominale complessiva inferiore ad 1 MW e rientrano tra le attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle

funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

## **A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società "Natural Salumi s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e stabilimento nel Comune di Argenta, località San Biagio, via Buriona n. 2/A, codice fiscale e P.IVA n. 02061170391 per la modifica sostanziale dell'attività di lavorazione e trasformazione carni suine, autorizzata con atto A.U.A. n. 4731 del 17.09.2018, adottata da ArpaE SAC Ferrara e rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
---------------------------	--------------------------	------------------------

interessato		
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	<b>COMUNE</b>
<i>Aria</i>	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	<b>ARPAE</b>
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<b>COMUNE</b>

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) SCARICHI IDRICI**

1. Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura derivante dallo stabilimento ubicato nel Comune di Argenta, località San Biagio, via Buriona n. 2/a **di acque reflue industriali** (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) **e reflue domestiche è contrassegnato con le lettere "S1"**, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.

2. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" - Tlim ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere "PC1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.

3. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.

4. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare alla società HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII.

5. Il pozzetto di campionamento ed ispezione, contrassegnato con le lettere "PC1" deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.

6. I sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non compromettere la capacità depurativa.

7. I fanghi prodotti dal depuratore, così come tutti i rifiuti originati dall'attività, dovranno essere conferiti a ditta autorizzata, ai sensi della vigente normativa sui rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

8. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

9. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.

10. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara ed all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative allo scarico, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

11. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.

12. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

13. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo.

*Si precisa inoltre che:*

- La società HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara.
- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare il suddetto scarico, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

## **B) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C"- Eatm, denominata **E4**.
2. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

## **EMISSIONE E4 – ZONA COTTURA**

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

- a)** Non dovrà essere superata una produzione massima giornaliera di carne di 1000 kg.
- b)** Le materie prime, i prodotti grezzi e gli intermedi di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati.
- c)** Gli effluenti provenienti dalle operazioni di carico, scarico, triturazione, macinazione carni devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene.
- d)** Gli effluenti provenienti dall'operazione di fusione di grassi animali devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene.
- e)** Gli effluenti provenienti dalle operazioni di affumicamento, essiccazione e cottura carni devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio ed eventuali vapori o gas odorosi, se necessario, devono essere convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle sostanze odorigene.
- f)** le sostanze detergenti/sanificanti utilizzate per il lavaggio e/o sterilizzazione delle apparecchiature e dei contenitori dei prodotti non devono:
  - .provocare emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
  - .contenere sostanze o preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61.

Nel caso di emissione convogliata di sostanze alcaline deve essere rispettato il seguente limite di emissione:

Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nm <sup>3</sup>
---	---	--------------------

**g)** I giorni di funzionamento degli impianti di affumicamento, essiccazione e cottura, nonché la eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

<b>REGISTRO</b>		
<b>Data</b>	<b>Indicatori di attività</b>	<b>Quantitativo (kg/mese)</b>
	Prodotti finiti (per tipologia)	
	Detergenti (per tipologia)	
	Altro	
<b>Data</b>	<b>Funzionamento impianti</b>	<b>Giorni di funzionamento/mese</b>
	Impianto di affumicamento	
	Impianto di essiccazione e cottura	
	Altro	
<b>Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento</b>		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi
note		

**h)** La ditta è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto 6, fermo restando l'obbligo del rispetto del valore limite stabilito anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.

**i)** In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle

emissioni derivanti dalle operazioni di cui al punto 6, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

### C) IMPATTO ACUSTICO

1. La ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'AUA n. 4731 del 17.09.2018, adottata da ArpaE SAC Ferrara e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del S.U.A.P. dell'Unione, ad HERA S.p.A. Direzione Acque, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

*Firmato Digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
*Dott.ssa Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**